

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI**

POR CALABRIA FSE 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITÀ

Obiettivo operativo E.3 – Sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo.

Obiettivo operativo E.4 – Favorire l’inserimento lavorativo stabile dei migranti.

ASSE III INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo operativo G.1 – Sviluppare l’inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale

FONDO UNICO PER L’OCCUPAZIONE E LA CRESCITA – FUOC

(DGR n.359 del 15 settembre 2014)

**“FONDO MICROCREDITO FSE - AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA
AMMETTERE A FINANZIAMENTO”**

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

ART. 1 – PREMessa E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 2 – SOGGETTO GESTORE.....	5
ART. 3 – OGGETTO DELL’AVVISO	5
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	6
ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE	8
ART. 6 – CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO	9
ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI	10
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
ART. 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	14
ART. 10 – CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	16
ART. 11 – TUTORAGGIO.....	18
ART. 12 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	18
ART. 13 – MODIFICHE E VARIAZIONI.....	19
ART. 14 – REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO	20
ART. 15 – RENDICONTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE	20
ART. 16 –RECUPERO DEL FINANZIAMENTO PER MANCATO INCASSO DELLE RATE	21
ART. 17 – MONITORAGGIO E VERIFICHE.....	22
ART. 18 – ALTRI CASI DI REVOCA	22
ART. 19 – PRIVACY	23
ART. 20 – COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI.....	24

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

ART. 1 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione, con Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 15 settembre 2014, ha previsto la costituzione del Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (FUOC), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006, articoli 44, 56 e 78 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006 articoli 43, 44, 45, 46, con l’obiettivo di contribuire a sostenere lo sviluppo occupazionale e imprenditoriale della Regione. Nello specifico, il FUOC deve contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Operativi B.1 e B.2 dell’Asse I, degli Obiettivi Operativi E.1, E3, E4, F1 e F2 dell’Asse II e dell’Obiettivo Operativo G1 dell’Asse III del POR Calabria FSE 2007-13.

Il Fondo opera in conformità con quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento stipulato tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. (REP. n. 1498 del 07.11.2014) e nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 1407/14 “*de minimis*” e Regolamento UE n. 651/14).

La dotazione complessiva del FUOC è pari a 57.500.000,00 di euro (dotazione finanziaria dell’intero fondo, le risorse potranno essere indirizzate in favore delle operazioni che garantiranno un maggiore tiraggio di spesa).

Il FUOC prevede i seguenti strumenti di intervento:

- A. “Microcredito d’impresa” a sostegno dell’imprenditorialità, dell’autoimpiego, dell’inclusione degli immigrati e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché dei finanziamenti delle microimprese non bancabili;
- B. “Fondo per l’occupazione” finalizzato a promuovere nuove assunzioni stabili da parte delle imprese;
- C. “Fondo Approdo” finalizzato a concedere prestiti a giovani donne professioniste per l’avvio di attività professionali.

Il presente Avviso dà attuazione al Fondo Microcredito FSE, in esecuzione dei seguenti Assi e Obiettivi Operativi del POR Calabria FSE 2007-2013:

- Asse II – Occupabilità
 - o Obiettivo operativo E.3 – Sostenere la creazione di imprese e di forme di lavoro autonomo.
 - o Obiettivo operativo E.4 – Favorire l’inserimento lavorativo stabile dei migranti.
- Asse III – Inclusione Sociale
 - o Obiettivo operativo G.1 – Sviluppare l’inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

discriminazione nella società e nei posti di lavoro.

Pertanto, l'Avviso ha come obiettivo primario di sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio.

L'Avviso fissa i criteri per la gestione delle procedure di presentazione e selezione delle proposte, in coerenza con quanto definito nel POR FSE 2007-2013 della Regione Calabria e dei Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, dei Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali, della normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato.

Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto, quindi, dei seguenti riferimenti normativi:

- POR Calabria FSE 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007;
- Regolamento (CE) N. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il Mercato Comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili ad un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 284/2006 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n.1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- DPR 196/2008 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. n. 294 del 17 dicembre 2008;

- DPR 5 aprile 2012, n. 98 recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Spese ammissibili FSE 2007-2013";
- Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 2008;
- D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- D. Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
- D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Legge Regionale n. 61 del 4 dicembre 2012
- Legge n. 183/2011 art. 10.
- Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 15 settembre 2014, per la costituzione del FUOC - (Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita),
- Linee Guida per l'attuazione del Fondo Unico per la Crescita e l'Occupazione (FUOC), approvate dall'Autorità di Gestione FSE.

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

La gestione del Fondo Microcredito FSE, con Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 06/11/2014, è affidata alla società Fincalabra S.p.A., di cui la Regione Calabria è unico socio ed in capo alla quale, pertanto, sussistono i requisiti per l'avvalimento diretto da parte dell'Amministrazione Regionale, risultando conforme con il modello comunitario dell' "in houseproviding".

ART. 3 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso è volto alla realizzazione delle iniziative previste dal Fondo Microcredito FSE (di seguito anche "Microcredito") cofinanziato nell'ambito dell'Asse II – Occupabilità e

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

dell'Asse III – Inclusione Sociale del POR FSE 2007-2013.

Obiettivi dell'operazione sono:

- la promozione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, anche attraverso forme di autoimpiego, per la creazione di nuova occupazione;
- favorire l'inclusione degli immigrati e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- favorire il finanziamento delle microimprese non bancabili.

Il Fondo, pertanto, sostiene l'imprenditorialità, l'autoimpiego, l'inclusione degli immigrati e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro con la concessione di prestiti/mutui a tasso di interesse nullo, per prestiti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro erogati direttamente da Fincalabra S.p.A. per un periodo massimo di 5 anni per la restituzione senza garanzie (mutuo chirografario).

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

In linea con l'art. 1 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, i soggetti ammissibili all'operazione "Microcredito d'impresa" sono:

A) Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini del presente Avviso, sono considerati non bancabili le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie:

- I.** Lavoratore "svantaggiato" ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento UE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - avere una età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);
 - non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - avere superato i 50 anni di età;
 - essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro ed avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

- II. Lavoratore “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2, comma 99 Regolamento UE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
 - privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».
- III. Lavoratore “disabile”, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
- IV. Cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche.
- V. Donne vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime della tratta.
- VI. Persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà.
- VII. Soggetti affetti da dipendenze.

In nessun caso, saranno considerati soggetti svantaggiati i titolari di partita IVA, i titolari di ditte individuali e gli amministratori di società anche se inattive.

Nel caso di microimprese da costituire nella forma di società/cooperativa, i requisiti soggettivi devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci o da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali.

B) In linea con l’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, per favorire il finanziamento delle microimprese “non bancabili”, sono ammissibili a finanziamento iniziative di sviluppo imprenditoriale realizzate in una sede operativa in Calabria da parte di lavoratori autonomi o microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, per come definite ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato I del Reg. CE 651/2014¹ aventi il seguente requisito:

lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni.

Il requisito della non bancabilità è rispettato nel caso in cui i soggetti soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000,00;

¹ “Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000,00;
- non generano un fatturato superiore a € 120.000,00 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 10.000,00);
- non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi dalla presentazione della domanda per un importo complessivo superiore a € 30.000,00.

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse le domande presentate da:

- soggetti non in possesso dei requisiti richiesti nel precedente articolo;
- società aventi forma giuridica di Società per Azioni e di Società a responsabilità limitata;
- imprese che non abbiano sede operativa in Calabria;
- imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, CCIAA;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella rivestita dalla beneficiaria (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE.

Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, **sono escluse** le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Sono **altresì escluse**:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività riguardanti il commercio al dettaglio di articoli per adulti - sexy shop (ATECO 2007, codice 47.78.94);
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, Sezione S divisione 94;
- aiuti a attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (v. art. 1 del Regolamento);
- i soggetti che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime de minimis, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00;
- le imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio.

Sono altresì esclusi dall'accesso ai finanziamenti del Fondo coloro che abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE e non lo abbiano ancora estinto. L'esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo proponente abbia avuto accesso al Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa, ecc.).

ART. 6 – CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti concessi saranno erogati direttamente da Fincalabra S.p.A. sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

Entità: importo minimo: Euro 5.000,00 - Importo massimo: Euro 25.000,00;

Durata massima: 60 mesi;

Tasso di interesse: nullo;

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del contratto, o 12 mesi per le imprese costituenti all'atto della presentazione della domanda;

Estinzione anticipata: è possibile richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento, fermo restando il vincolo a mantenere operativa l'attività per 5 anni dal momento di concessione del finanziamento;

Modalità di pagamento: ordine di bonifico permanente con addebito sul conto corrente;

Garanzie: al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a responsabilità limitata alle quali potranno essere richieste garanzie, di tipo personale, anche collettive (parziali o in solido).

Considerata la tipologia dei beneficiari dell'Avviso e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" n. 1407/2013. Ai sensi di tale Regolamento e di tale Avviso, si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI

In linea con l'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione del finanziamento è finalizzata:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratorifino al 100% dei costi salariali;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Le spese per opere murarie e assimilate, finalizzate all'adeguamento e alla messa a norma dell'unità produttiva, sono ammissibili fino alla concorrenza del 40% delle spese previste.

Le spese di start-up ovvero spese di funzionamento e di gestione legate all'avvio delle attività quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie (energia, acqua, riscaldamento, spese per servizi - escluse le consulenze aventi carattere continuativo – spese per acquisti di materie prime e merci) sono ammissibili fino alla concorrenza di € 5.000,00 delle spese previste.

L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa, dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente, a servizio esclusivo e non promiscuo dell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione.

In base all'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

E' consentito l'acquisto di beni usati esclusivamente da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni e non da privati. Non è possibile l'acquisto di beni già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

Sono escluse dal finanziamento:

- le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile, rimborsabile o compensabile in qualunque modo;
- le spese per acquisto di immobili;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- le imposte, le tasse, le spese amministrative;
- gli ammortamenti.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Fincalabra S.p.A., sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nel modulo di domanda e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate a partire dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, tramite la modulistica, "Domanda di finanziamento" e rispettivi allegati, che verrà resa disponibile sul sito internet di Fincalabra S.p.A (www.fincalabra.it).

La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti come al presente articolo possono essere compilati on line accedendo alla procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore. La domanda dovrà essere presentata per via telematica²; la stampa della domanda, con allegata tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, datata e firmata, dovrà essere inviata, entro i successivi 7 giorni lavorativi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, in plico chiuso, che dovrà riportare all'esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura "Avviso pubblico per l'accesso al Fondo Microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013" al seguente indirizzo:

Fincalabra Spa - Via Pugliese 30 – 8100 Catanzaro

La domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo.

Nello specifico la documentazione obbligatoria, a pena di esclusione, da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente:

Per l'impresa esistente:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;

² Vedi DDG n. 2960 del 02.04.2015

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- b) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) copia del certificato di vigenza in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza;
- d) atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- e) dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi;
- f) modello ISEE dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci);
- g) dichiarazione dei redditi dell'impresa beneficiaria degli ultimi due anni o di quella altrimenti disponibile se costituita da meno di due anni; in caso di indisponibilità, si richiede la situazione economica e patrimoniale asseverata da un soggetto abilitato;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio "impresa esistente";
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime "de minimis";
- j) copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale, preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- k) modulo Antiriciclaggio;
- l) altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.

Per l'impresa non esistente:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- b) dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi, modello ISEE;
- c) preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- d) modulo Antiriciclaggio;
- e) altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.

La domanda e la relativa documentazione allegata, di cui al presente articolo, dovranno essere compilate, pena esclusione, da parte di tutta compagine societaria. In caso di società, quindi, dovrà essere inserita la documentazione relativa ad ogni singolo proponente.

Per quanto riguarda le società di capitali, costituite o costituende, è fatto d'obbligo, pena esclusione, l'indicazione, nel modulo di domanda, del socio garante.

Per quanto attiene i soggetti extracomunitari sarà necessario presentare copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. Lgs. 286/98 s.m.i., ovvero copia della carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri di cittadini

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

comunitari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/2007 e s.m.i..

La “dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di redditi” va obbligatoriamente compilata e presentata, pena esclusione, quando in uno degli ultimi due anni o in entrambi non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi.

La mancata presentazione del Modello ISEE non comporta l’esclusione della domanda di finanziamento, ma la mancata attribuzione del relativo punteggio³.

Fincalabra S.p.A. potrà comunque richiedere, in sede di istruttoria, ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell’analisi dell’istanza di finanziamento.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo costituisce causa di decadenza della domanda.

Le domande pervenute incomplete si intenderanno decadute e Fincalabra S.p.A. ne darà tempestiva comunicazione, con raccomandata A/R, tramite propria posta elettronica certificata (PEC) o ricevuta a mano, ai Soggetti Proponenti.

Ogni proponente potrà presentare una sola domanda di accesso al microcredito.

ART. 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Fincalabra S.p.A. protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l’istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.

Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra S.p.A. ne farà richiesta (via fax, mail o raccomandata) ed assegnerà un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il Soggetto Proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Fincalabra S.p.A. concluderà l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Fincalabra S.p.A. trasmette periodicamente all’Autorità di Gestione - su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dalla medesima Autorità - un prospetto generale con allegato l’esito delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o meno al finanziamento e le rispettive motivazioni.

L’Autorità di Gestione del POR FSE, adotta i provvedimenti di concessione o diniego del

³ Vedi DDG n. 4582 del 15.05.2015

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

I provvedimenti di concessione o diniego adottati dalla Autorità di Gestione saranno pubblicati anche sul sito di Fincalabra a cura di quest'ultima (www.fincalabra.it).

L'assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.

La valutazione proseguirà fino all'esaurimento dei fondi, terminati i quali, Fincalabra S.p.A. non procederà all'istruttoria di ulteriori domande e ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti.

Le istanze di finanziamento, che a conclusione dell'esame istruttorio, risulteranno complete di tutta la documentazione richiesta e in possesso dei requisiti di ammissibilità sostanziali, saranno sottoposte a valutazione attraverso l'applicazione dei punteggi e dei criteri di seguito riportati.

Criteri di valutazione	Indicatori	Punti
A - Settore economico di appartenenza dell'impresa	Produzione di beni	15
	Fornitura di servizi	10
	Commercio	5
B – Caratteristiche del/i soggetto/i proponente/i	Lavoratore svantaggiato	10
	Lavoratore molto svantaggiato	11
	Lavoratore disabile	13
	Reddito ISEE del nucleo di appartenenza minore uguale a € 5.000	2
	Reddito ISEE del nucleo di appartenenza compreso tra € 5.000 e € 12.000	1
	Persone a carico da 1 a 3	1
	Persone a carico maggiore di 3	2
Coerenza del profilo formativo e professionale del/i soggetto/i proponente/i	Fino a 10	
C – Caratteristiche delle proposta progettuale	Coerenza e completezza del programma di investimento che si intende avviare	Fino a 15
	Cantierabilità dell'iniziativa: - Titolo di possesso degli immobili utilizzati per attività produttiva da svolgere già in fase di presentazione della domanda di finanziamento (5 punti) - Progetti che non prevedono il rilascio di autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti (5 punti)	Fino a 10

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Criteria di valutazione	Indicatori	Punti
D – Qualità della proposta progettuale	Chiarezza espositiva (livello di dettaglio e grado di definizione dell'idea/risultato su cui si fonda la proposta).	Fino a 15

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, risulterà un punteggio complessivo superiore od uguale a 50 punti.

Per le imprese esistenti, invece, saranno giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, risulterà un punteggio complessivo superiore o uguale a 30 punti⁴.

ART. 10 – CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Fincalabra S.p.A., a seguito dell'adozione dei decreti di ammissione e/o non ammissione al finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione, predisporrà, a propria cura, gli adempimenti conseguenziali.

In caso di provvedimento di non ammissione al finanziamento, Fincalabra S.p.A. notificherà al Soggetto Proponente il relativo decreto adottato dall'Autorità di Gestione, tramite raccomandata A/R o propria posta elettronica certificata (PEC) o ricevuta a mano.

Nel caso di ammissione e, a seguito della notifica a cura di Fincalabra del relativo decreto, il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un contratto cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma d'investimento finanziato.

I contratti di finanziamento prevederanno, tra l'altro, in ogni caso, i seguenti obblighi per i Soggetti Beneficiari:

- per le imprese costituenti: obbligo di costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento, fatta salva la possibilità di concordare una proroga (max 1 mese) previa dimostrazione di comprovati motivi ostativi;
- per le imprese esistenti: attestare che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del contratto di finanziamento, gli aiuti *de minimis* complessivi ricevuti nel triennio, comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano l'importo di Euro 200.000,00, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1047/2013;
- mantenimento della sede oggetto di finanziamento fino alla completa restituzione del

⁴ Vedi DDG n. 2960 del 02.04.2015

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

finanziamento stesso;

- obbligo di mantenere copia, per una durata di almeno 10 anni dalla concessione del finanziamento, di tutta la documentazione amministrativa e fiscale, adottando una contabilità separata riferita al finanziamento percepito al fine di consentire un più agevole riscontro delle spese oggetto di intervento di microcredito;
- obbligo di non trasferire o alienare, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquisite tramite l'intervento del Fondo;
- impossibilità, per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, di variare il codice ATECO del soggetto proponente con un nuovo codice non ammissibile;
- obbligo a svolgere l'attività agevolata per tutta la durata del finanziamento;
- applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle norme in materia di lavoro e dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- obbligo a presentare annualmente il certificato di vigenza;
- obbligo a presentare annualmente il bilancio annuale o la dichiarazione dei redditi;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di Finanziamento;
- rendersi disponibili, fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l'effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti;
- obbligo a non revocare l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, per la restituzione delle rate del finanziamento ovvero non effettuare variazioni del conto corrente dedicato senza preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra S.p.A..

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Fincalabra S.p.A., a mezzo Raccomandata A/R, tramite propria posta certificata (PEC) o ricevuta a mano, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione, in un'unica soluzione, della quota di capitale non rimborsata.

Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità rispetto ai singoli interventi.

In nessun caso è consentita la cessione, sotto qualsiasi forma effettuata, dell'attività d'impresa durante il periodo intercorrente tra la domanda di finanziamento e la complessiva ed integrale restituzione dello stesso.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Fincalabra S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e, nel caso di imprese esistenti, la regolarità del DURC.

I soggetti ammessi a finanziamento saranno convocati, presso la sede di Fincalabra S.p.A., per un incontro finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. La mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.

ART. 11 – TUTORAGGIO

Nella fase di avvio dell'iniziativa, una volta ammesso al beneficio del microcredito, il Beneficiario usufruirà di un servizio di supporto ed assistenza "tutoraggio", offerto da Fincalabra S.p.A, con l'intento di affiancarlo nel percorso di costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o di avvio del progetto richiesto, allo scopo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate. Il tutoraggio sarà fornito fino alla realizzazione dell'investimento.

Le attività di tutoraggio consisteranno in momenti help-desk informativi e di assistenza nell'implementazione dell'investimento e nell'adempimento degli obblighi amministrativi e di rendicontazione.

ART. 12 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Soggetto gestore del Fondo è tenuto ad erogare ai destinatari finali del Fondo FUOC le risorse a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013 fino alla data del 31.10.2016, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 3.6 "Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento generale" dell'Allegato alla Decisione C(2015)2771 della Commissione che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione, successivamente alla stipula del contratto, e previa presentazione di richiesta con allegati:

- certificato di vigenza e di iscrizione alla CCIAA (ove prevista),
- copia titolo attestante la disponibilità della sede oggetto del programma d'investimenti

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

proposto⁵.

Alla richiesta di erogazione dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegato:

- documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa; il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
- ordine di bonifico di addebito permanente dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;
- nel caso di società di capitali le garanzie richieste all'art. 6 dell'Avviso pubblico.

ART. 13 – MODIFICHE E VARIAZIONI

Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento del Fondo, dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.

In caso di approvazione della domanda di finanziamento, le spese ammissibili elencate dal soggetto proponente nel modello di presentazione della domanda potranno essere modificate e/o rimodulate:

- in misura minore del 20%, previa comunicazione e giustificazione delle modifiche a Fincalabra S.p.A.;
- in misura maggiore del 20%, solo previa autorizzazione di Fincalabra S.p.A. che si riserva di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche presentate.

La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non potrà essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.

Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al Soggetto Proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.

In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decadrà dal relativo beneficio.

⁵La disponibilità si riferisce al soggetto proponente, società, ditta individuale, associazione, etc.. Pertanto in caso di beni di proprietà di uno dei soci è necessario produrre l'atto che attesti la disponibilità della sede. Si ricorda che i contratti di locazione o comodato devono essere registrati.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

ART. 14 – REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per l'esecuzione del programma di spesa agevolato.

Il termine ultimo per la conclusione delle attività di investimento da parte dei destinatari finali, è fissato al 31.12.2016, fatti salvi i casi di proroga espressamente autorizzati dalla Regione.

ART. 15 – RENDICONTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa, corredata della scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate secondo la modulistica, dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:

- siano state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- siano stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
- non siano state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero, se sono state ottenute, su quali spese ed in quale misura);
- non siano stati ottenuti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento e le medesime voci di spesa;
- siano rispettate le condizioni per la concessione di aiuti in regime de minimis.

La Regione o Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino a 10 anni dall'erogazione del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati, al fine di controllare l'ammissibilità degli investimenti, il rispetto dei requisiti in materia di Aiuti di Stato, la sana gestione finanziaria e più in generale il rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento concesso.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

ART. 16 –RECUPERO DEL FINANZIAMENTO PER MANCATO INCASSO DELLE RATE

In caso di inadempimento del Soggetto beneficiario per il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento, vale a dire in caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive, Fincalabra S.p.A. dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, provvedendo all'inoltro di una lettera di intimazione del pagamento contenente la diffida ad adempiere all'obbligo di restituzione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta.

Nell'atto di diffida, inoltre, Fincalabra S.p.A. avrà cura di indicare:

1. l'importo dovuto, in unica soluzione, in linea capitale maggiorato degli interessi - calcolati al tasso legale vigente al momento della comunicazione - maturati dalla data dell'inadempimento e fino alla data di restituzione del debito;
2. il termine di adempimento in giorni 30;
3. le eventuali spese sostenute per il recupero (vale a dire il rimborso dei costi per l'ipotesi di inoltro della diffida a mezzo raccomandata A/R, quale modalità alternativa alla trasmissione via PEC);
4. l'espresso avviso che, per l'ipotesi di omesso pagamento entro il termine indicato, la pratica sarà trasmessa all'Autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007-13, per l'adozione di tutti gli atti tesi alla revoca del beneficio concesso ed alla riscossione coattiva del credito, coerentemente a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia.

Decorso il termine di scadenza fissato nella diffida ad adempiere, senza che il beneficiario abbia restituito quanto dovuto, Fincalabra S.p.A. dovrà comunicare all'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-13 la posizione del beneficiario inadempiente. Fincalabra S.p.A. provvederà contestualmente ad informare la medesima Autorità in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura amministrativa di revoca e recupero del credito.

A tal fine, Fincalabra S.p.A. presenterà all'Autorità di Gestione tutta la documentazione relativa alla posizione del beneficiario inadempiente, corredata da una dichiarazione che attesti:

- a. la data di intimazione al pagamento;
- b. l'ammontare dell'esposizione, comprensiva degli interessi e delle spese sostenute per il recupero (vale a dire il rimborso dei costi per l'ipotesi di inoltro della diffida a mezzo raccomandata A/R, quale modalità alternativa alla trasmissione via PEC).

Detta dichiarazione dovrà consentire all'Autorità di Gestione di potere determinare, nel suo esatto ammontare, la somma oggetto del decreto di ingiunzione.

Resta espressamente inteso che all'esito dell'attività amministrativa di recupero del credito di

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

cui sopra, Fincalabra S.p.A. potrà autonomamente valutare, ove ne ricorrono i presupposti, una eventuale forma di rinegoziazione del piano di ammortamento informandone l'Autorità di Gestione.

In ogni caso, Fincalabra S.p.A., in caso di incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, avrà cura di ripristinare la disponibilità del Fondo.

ART. 17 – MONITORAGGIO E VERIFICHE

Fincalabra S.p.A. assicurerà, per la durata del finanziamento, la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione. Fincalabra S.p.A. assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di finanziamento presentate complete della documentazione di supporto
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti de minimis percepiti
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal beneficiario e relative condizioni contrattuali.

Assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso al destinatario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento e nel Piano d'Investimento presentato attraverso le verifiche in loco svolte secondo il Piano dei Controlli concordato con la Regione.

I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

ART. 18 – ALTRI CASI DI REVOCA

Oltre all'ipotesi di revoca del finanziamento per mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento di cui all'Art. 16 del presente Avviso, sono previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:

- fallimento dell'attività imprenditoriale;
- grave inadempimento del Soggetto beneficiario rispetto alle obbligazioni contenute nel presente Avviso e nel relativo contratto di finanziamento;
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalle norme vigenti per il diritto al lavoro dei disabili;

- risulti violata la normativa regionale in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Pertanto Fincalabra S.p.A. dovrà porre in essere tutte le verifiche tecniche, amministrative e finanziarie per accertare l'esatto adempimento del Soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso e nel relativo contratto di finanziamento.

In particolare, l'attività di monitoraggio sullo svolgimento regolare del progetto ammesso sarà volta a verificare l'insussistenza delle cause che determinano la revoca del finanziamento.

A tal fine, Fincalabra S.p.A. presenterà all'Autorità di Gestione una relazione contenente gli esiti delle verifiche tecniche, amministrative e finanziarie poste in essere per accertare l'esatto adempimento del Soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso e nel relativo contratto di finanziamento.

All'esito dell'attività di cui sopra, Fincalabra S.p.A. potrà direttamente valutare - ove ne ricorrano i presupposti - se attivare le procedure amministrative di recupero dei crediti secondo le modalità e i termini di cui al precedente Articolo.

Ove, all'esito dell'attività di verifica non ricorrano i presupposti per attivare le procedure amministrative di cui sopra, Fincalabra S.p.A. dovrà sottoporre direttamente all'attenzione dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 la posizione del beneficiario inadempiente. In tale ultimo caso, Fincalabra S.p.A. avrà cura di informare l'Autorità di Gestione anche in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca del decreto di ammissione al beneficio.

ART. 19 – PRIVACY

I dati forniti dai richiedenti all'Amministrazione Regionale e al Soggetto Gestore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Calabria e dal Soggetto Gestore per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal POR FSE e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Calabria e il Soggetto Gestore si riservano di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti richiedenti il finanziamento autorizzano espressamente e sin d’ora la Fincalabra S.p.A. e la Regione Calabria (ove occorra) alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi quali soggetti richiedenti e/o soggetti ammessi al finanziamento richiesto.

Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta a:

Fincalabra S.p.A- Via Pugliese, 30 Catanzaro (CZ).

ART. 20 – COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla Normativa della Comunità Europea.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al finanziamento.

Al presente Avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione su due principali quotidiani della Calabria, pubblicazione di un comunicato e pubblicazione integrale dell’Avviso agli indirizzi Internet: www.fincalabra.it; www.regione.calabria.it.

I soggetti proponenti e/o beneficiari ammessi al finanziamento, dovranno rivolgersi direttamente a Fincalabra S.p.A. per:

- chiarimenti sui processi di selezione;
- reclami;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- richieste di accesso agli atti amministrativi;
- eventuali richieste di riammissione di domande di finanziamento scartate in fase di preistruttoria.

La richiesta dovrà essere inviata per raccomandata a/r, al seguente indirizzo:

Fincalabra S.p.A. - Via Pugliese 30 – 88100 Catanzaro

o, in alternativa, a mezzo pec all'indirizzo: fondomicrocredito@pcert.it.